



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

FM/COO: me

Roma, 18 dicembre 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di ALESSANDRIA
Via Legnano, 23
15121 Alessandria (AL)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 202/2020_ritiro candidatura elezione consiglio dell'Ordine

In relazione al quesito del 30 novembre 2020, con il quale si chiede se un iscritto, candidato come Consigliere alle prossime elezioni, possa ritirare la sua candidatura, si osserva quanto segue.

In via preliminare, si osserva che l'ordinamento professionale ed il regolamento elettorale disciplinano soltanto le fasi di presentazione e accettazione della candidatura e che l'eventuale rinuncia successiva non risulta regolata da alcuna disposizione specifica. In ogni caso, il tema della rinuncia alla candidatura è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che hanno prodotto orientamenti stabili e principi consolidati in materia.

Secondo autorevole giurisprudenza¹ la rinuncia alla candidatura (in quanto atto contrario all'accettazione) per essere efficace, deve essere presentata seguendo le stesse modalità prescritte dalla legge per l'accettazione della stessa.

Nel caso in esame dunque, per essere efficace, la rinuncia avrebbe dovuto avere le forme prescritte dal regolamento elettorale approvato il 14 settembre 2020 ed essere presentata con le modalità ed entro i termini ivi previsti per la presentazione delle candidature. Diversamente - se venisse presentata ora, oltre il termine, - non potrebbe esplicitare alcuna efficacia sulla composizione delle liste. In sostanza, una volta scaduti i termini, l'interessato non può più rinunciare alla propria candidatura, ma può soltanto rinunciare all'elezione in sé, astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale (eventualmente pubblicizzando il proprio intendimento) e rinunciando successivamente all'assunzione dell'incarico.

Alcune pronunce² sottolineano, ulteriormente, che l'invariabilità delle liste costituisce un principio di carattere assoluto in quanto posto a presidio della certezza del procedimento elettorale³.

¹ Consiglio Stato, Sez. V, 1 ottobre 1998, n. 1384; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 novembre 2007, n. 1135; T.A.R. Campania Napoli sez. II. Sent. 12 aprile 2012, n. 1724; Cons. Giust. Amm. Sic., 11-10-2012, n. 906

² T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 5 novembre 1998, n. 563

³ T.A.R. Campania Napoli sez. II. Sent. 29 aprile 2012, n. 2412

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

In conclusione, si ritiene che la dichiarazione di rinuncia pervenuta oltre la scadenza del termine perentorio di presentazione delle candidature e delle liste non possa interferire nel procedimento elettorale e in tal senso deve essere considerata inefficace.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.